

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.07.2020

IMPOSTA UNICA COMUNALE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

- *Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26.02.2019*
- *Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.07.2020*

OMISSIS

Art. 16 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, è ridotta nel modo seguente:
 - a) del 60% per le abitazioni non utilizzate e non locate, per le quali risulti impossibile la contestuale disattivazione di tutte le utenze (acqua, gas, energia elettrica) a condizione che tale situazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, fornendo le adeguate motivazioni e l'eventuale documentazione dimostrativa e non sia locata o data in comodato
 - b) del 60% per i locali di attività commerciali e pubblici esercizi cui sia cessata l'attività e risultino non locati e di fatto inutilizzati;
 - c) del 60% per le unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate, prive di utenze, benché con presenza di mobili1.
 2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
 3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa con relativa copertura assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
 5. *Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere la loro attività, in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, possono essere previste riduzioni in misura proporzionale alla durata dell'interruzione e con applicazione diretta della riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione della Giunta comunale.*
-